

**REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DELLE
INFORMAZIONI RILEVANTI/PRIVILEGIATE,
L'ISTITUZIONE E LA TENUTA DELLA RIL E DELL'ELENCO
INSIDER E L'INTERNAL DEALING**

INDICE

1 GENERALITÀ	3
1.1 PREMESSE.....	3
1.2 DEFINIZIONI.....	3
1.3 DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO	5
1.4 INADEMPIMENTI DEL REGOLAMENTO E SANZIONI	5
1.5 ENTRATA IN VIGORE.....	5
2 OBBLIGHI DI PORTATA GENERALE	5
2.1 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA, ASTENSIONE E SEGNALAZIONE.....	5
3 GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	7
3.1 FUNZIONI RESPONSABILI: FGIP E FOCIP.....	7
3.2 ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLE INFORMAZIONI RILEVANTI/PRIVILEGIATE.....	8
3.3 COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE	8
3.4 RITARDO.....	9
4 COMUNICAZIONE SELETTIVA	10
4.1 COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE A TERZI.....	10
4.2 DIFFUSIONE TEMPESTIVA IN CASO DI DIVULGAZIONE	11
5 INCONTRI CON STAMPA E ANALISTI	11
6 SONDAGGI DI MERCATO	
7 ELENCO INSIDER	11
7.1 ELENCO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO AD INFORMAZIONI PRIVILEGIATE.....	12
7.2 COMUNICAZIONE ALL'AUTORITA' COMPETENTE.....	12
8 INTERNAL DEALING	12
8.1 DEFINIZIONI.....	12
8.2 OBBLIGHI DI DISCLOSURE ALL'EMITTENTE E ALL'AUTORITA' DI COMPETENTE DELLE OPERAZIONI COMPIUTE DAI SOGGETTI RILEVANTI MANAGER.....	13
8.3 DIVIETO DI OPERARE.....	14
8.4 AUTORIZZAZIONE AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI IN BLACK-OUT PERIOD.....	14
8.5 OBBLIGHI DI DISCLOSURE ALL'AUTORITA' COMPETENTE E AL PUBBLICO DELLE OPERAZIONI COMPIUTE DAI SOGGETTI RILEVANTI AZIONISTI.....	15
8.6 ADEMPIMENTI INFORMATIVI ED ELENCO DEI SOGGETTI RILEVANTI.....	15
8.7 RESPONSABILITÀ.....	16
8.8 DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO	16
9 DISPOSIZIONI FINALI	16

10 ALLEGATI 16

SEZIONE I

1 GENERALITÀ

1.1 PREMESSE

Il presente Documento ("**Regolamento**") è volto a disciplinare, oltre agli obblighi di riservatezza e segnalazione, il processo di gestione dei documenti e delle informazioni riguardanti Newlat Food S.p.A. ("**Emittente**" o "**Newlat**") e le società appartenenti al relativo gruppo, con particolare riferimento alle Informazioni Riservate (come di seguito definite) e alle Informazioni Privilegiate (come di seguito definite), nonché l'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento dei registri dei soggetti che hanno accesso alle predette informazioni e gli obblighi di Internal Dealing.

L'Emittente controlla in via diretta Centrale del Latte di Salerno S.p.A., Delverde Industrie Alimentari S.p.A. e Newlat GmbH Deutschland. ("**Controllate**" e, unitamente all'Emittente, il "**Gruppo**").

Il Regolamento è finalizzato ad assicurare l'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia e assicurare la tempestiva, completa e adeguata comunicazione al mercato da parte dell'Emittente delle informazioni privilegiate del Gruppo, garantendo al tempo stesso la massima riservatezza e confidenzialità sino al momento della loro diffusione al pubblico.

Il Regolamento è adottato dalle entità del Gruppo in conformità a quanto previsto dall'art. 1.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate predisposto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. e in attuazione del Regolamento 596/2014 ("**MAR**") e relative norme di esecuzione fra le quali il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 del 10 marzo 2016 ("**Regolamento 347**"), il Regolamento di esecuzione (UE) 1055/2016 del 29 giugno 2016 ("**Regolamento 1055**"), il Regolamento di esecuzione (UE) 959/2016 del 17 maggio 2016, il Regolamento delegato (UE) 960/2016 del 17 maggio 2016, nonché i Final Reports ESMA 1455/2015 e 1130/2016 e le Q&A ESMA 70-145-111. Il Regolamento è altresì ispirato alle Linee Guida Consob in materia di informazioni privilegiate del 13 ottobre 2017 ("**Linee Guida**"), le quali individuano, secondo un approccio condiviso a livello IOSCO dalle principali Autorità di vigilanza europee, alcune delle concrete modalità attraverso cui ottemperare agli obblighi MAR. Le Linee Guida, sebbene non vincolanti, e fatte salve le previsioni ricavabili dalla regolamentazione comunitaria e dagli orientamenti ESMA, vengono applicate ed adattate, in virtù del principio di proporzionalità, tenuto opportunamente conto della situazione organizzativa, della dimensione, delle caratteristiche e della complessità dell'Emittente e del Gruppo.

1.2 DEFINIZIONI

Oltre ai termini definiti in altre parti del presente Regolamento, i termini di seguito indicati avranno il significato ad essi quiivi attribuito.

Autorità Competente	indica l'Autorità per la vigilanza dei mercati finanziari del luogo della sede di negoziazione di uno Strumento Finanziario dell'Emittente
Destinatari	si intendono (i) gli Amministratori, i Sindaci, i Dirigenti e tutti i dipendenti dell'Emittente e del Gruppo e (ii) tutti i soggetti, siano essi persone fisiche o persone giuridiche, che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale svolta, abbiano accesso su base regolare o occasionale alle Informazioni Rilevanti o Privilegiate inerenti l'Emittente e/o il Gruppo
Elenco Insider	indica l'elenco dei soggetti interni al Gruppo o esterni che hanno accesso, su base occasionale o permanente, nello svolgimento di determinati compiti, a Informazioni Privilegiate, tenuto in conformità alle disposizioni del Regolamento 347
FGIP	indica la "Funzione Gestione Informazioni Privilegiate", responsabile dell'adempimento dei compiti connessi agli obblighi normativi in materia di gestione delle Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate e tenuta dell'Elenco Insider e della RIL, secondo i termini di cui al presente Regolamento, identificata nel Presidente del Consiglio di Amministrazione.

FOCIP	indica ciascuna "Funzione Organizzativa Competente Informazioni Privilegiate", individuata all'interno del Gruppo, che viene a conoscenza in ragione della propria attività di Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate.
Informazione Privilegiata	<p>indica un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente direttamente o indirettamente l'Emittente, anche con riferimento ad una o più Controllate, o uno o più Strumenti Finanziari dell'Emittente e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali Strumenti Finanziari o sui prezzi dei relativi strumenti finanziari derivati.</p> <p>Ai fini della presente definizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un'informazione è di "carattere preciso" se: <ul style="list-style-type: none"> i. fa riferimento ad una serie di circostanze esistenti e che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o ad un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà; e ii. è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui al punto (i) sui prezzi degli Strumenti Finanziari o dei relativi strumenti finanziari derivati; <p>per "informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi degli Strumenti Finanziari e dei relativi strumenti finanziari derivati" si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni d'investimento;</p> <ul style="list-style-type: none"> • un evento intermedio che appartenga ad un processo prolungato è considerato Informazione Privilegiata quando risponde ai criteri di cui sopra. <p>L'Allegato A contiene un elenco esemplificativo e non esaustivo di tipi di Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente un emittente ed esempi di informazione che riguardano indirettamente un emittente</p>
Informazione Rilevante	indica ogni informazione, dato, evento, progetto o circostanza che riguarda l'Emittente, anche con riferimento ad una o più Controllate, non ancora reso pubblico, che in un successivo momento, anche immediato, può assumere natura privilegiata in virtù del configurarsi del carattere preciso
Informazione Riservata	indica ogni dato, evento, progetto, circostanza o informazione che riguarda l'Emittente, anche con riferimento ad una o più Controllate, che non sia di pubblico dominio e che sia stata acquisita e/o elaborata da un Destinatario in funzione o in occasione dell'espletamento delle proprie attività
Investor Relator	indica Benedetta Mastrolia
MAR	indica il Regolamento 596/2014 in materia di abusi di mercato "Market Abuse Regulation"
RIL	si intende la "Relevant Information List", ossia l'elenco dei soggetti che hanno accesso, su base occasionale o permanente, a Informazioni Rilevanti

Strumenti finanziari	indica gli strumenti finanziari elencati nell' Allegato B e (a) ammessi a negoziazione su un mercato regolamentato o per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato; (b) negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione, ammessi alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione o per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione; (c) negoziati su una sistema organizzato di negoziazione; o (d) il cui prezzo o valore dipenda da uno strumento finanziario <i>sub</i> (a)-(c), ovvero abbia effetto su tale prezzo o valore (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, <i>credit default swap</i> e contratti finanziari differenziali)
-----------------------------	--

1.3 DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO

E' responsabilità della FGIP portare a conoscenza di tutti i Destinatari il presente Regolamento. Al fine di garantire l'efficacia degli obblighi e dei processi del presente Regolamento, è previsto lo svolgimento di apposite sessioni di formazione, coerentemente con il ruolo svolto, per il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, l'Amministratore Delegato/Direttore Generale, la FGIP, le FOCIP ed eventualmente il Personale.

1.4 INADEMPIMENTI DEL REGOLAMENTO E SANZIONI

In caso di inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento, l'Emittente e le altre società del Gruppo - ciascuna per quanto di relativa spettanza - procederanno, nei riguardi dei responsabili, all'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa contrattuale di lavoro (ove si tratti di dirigenti o dipendenti) nonché dalle disposizioni del Codice Civile. L'eventuale inosservanza da parte dei componenti gli organi sociali verrà sanzionata nelle forme consentite dalla normativa applicabile. Per le persone che prestano invece la loro attività in favore della Società e/o delle società del Gruppo sulla base di un rapporto di consulenza o di prestazione d'opera, l'inosservanza di quanto disposto nel presente Regolamento determina l'applicazione delle misure previste nelle lettere di incarico o nei diversi rapporti contrattuali in essere.

Nel caso in cui l'Emittente dovesse incorrere in sanzioni dell'autorità giudiziaria o di Consob (anche sanzioni ex D.Lgs. n. 231/2001 in quanto le fattispecie di abuso di Informazioni Privilegiate e di manipolazione di mercato configurano illeciti che possono comportare la responsabilità amministrativa dell'ente), l'Emittente potrà anche agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili delle violazioni, per ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni.

Il mancato rispetto del presente Regolamento potrà comportare, ove ne sussistano i presupposti giuridici, la richiesta all'autore della violazione del risarcimento di tutti i danni subiti dall'Emittente e/o dal Gruppo nonché l'adozione delle misure più idonee previste e consentite dalla legge.

Salvo quanto previsto ai paragrafi che precedono si applicano le disposizioni del MAR ed ogni previsione di legge o regolamento pro tempore vigente.

1.5 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 6 settembre 2019 ed entrerà in vigore alla data di deposito in Borsa Italiana S.p.A. della domanda di ammissione alle negoziazioni delle azioni dell'Emittente.

Eventuali modifiche che si rendessero necessarie, anche in virtù della variazione della normativa anche regolamentare applicabile, saranno approvate dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente.

Il Regolamento sarà recepito dalle Controllate del Gruppo per i profili di loro competenza mediante approvazione dei Consigli di Amministrazione.

2 OBBLIGHI DI PORTATA GENERALE

2.1 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA, ASTENSIONE E SEGNALAZIONE

L'utilizzo delle informazioni riguardanti l'attività sociale si conforma a generali principi di riservatezza, efficienza nell'impiego e salvaguardia delle risorse aziendali, anche attraverso la regola del "need to know" (ossia la comunicazione di informazioni solamente ai soggetti per cui esse sono strettamente necessarie allo svolgimento delle rispettive funzioni). L'uso delle informazioni riguardanti, direttamente o indirettamente, la Società per scopi diversi dal perseguimento delle attività sociali deve ritenersi abusivo e, in generale, tutti coloro che prestano la propria opera nell'interesse del Gruppo soggiacciono a obblighi di riservatezza sulle informazioni acquisite ed elaborate in funzione o in occasione dell'espletamento delle proprie attività, a prescindere dalla loro natura rilevante, privilegiata o meno.

I Destinatari sono tenuti a:

- a) mantenere riservate le informazioni acquisite nello svolgimento della propria attività lavorativa o professionale, funzione o ufficio ("**Informazioni Riservate**") e a non diffonderle né a rivelarle ad alcuno, salvo che ciò avvenga nel normale esercizio delle proprie funzioni e con l'adozione dei presidi previsti dal presente Regolamento;
- b) utilizzare i Informazioni Riservate solamente in relazione alla propria attività lavorativa o professionale, funzione o ufficio, e pertanto a non utilizzarle, per alcun motivo o causa, a fini diversi, ivi compresi fini personali, nell'interesse proprio o di terzi.

A titolo puramente indicativo e non esaustivo, si riportano di seguito alcune regole generali di condotta applicabili ai Destinatari:

- a) particolare attenzione deve essere posta nella trasmissione ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale delle entità del Gruppo della documentazione delle riunioni consiliari e/o dei comitati, se previsti. A tale riguardo deve essere utilizzata una modalità di trasmissione che garantisca la confidenzialità dei relativi documenti;
- b) analoga cautela deve essere utilizzata, nell'ambito di operazioni di carattere straordinario, nello scambio di informazioni e/o di documentazione con i soggetti che svolgono il ruolo di consulenti o advisor esterni del Gruppo, previa verifica che questi siano per legge o per contratto tenuti al rispetto della riservatezza dei dati ricevuti;
- c) la documentazione cartacea contenente Informazioni Riservate deve essere custodita in archivi situati in armadi o cassetti chiusi a chiave; la permanenza dei documenti fuori dall'archivio deve essere limitata al periodo necessario per l'utilizzo; i documenti non in uso devono essere riposti nell'archivio; il deposito di documenti su tavoli e scrivanie, soprattutto se accessibili a soggetti non autorizzati, va limitato al tempo strettamente necessario;
- d) analoghe cautele vengono inoltre osservate anche in caso di viaggi e trasferte. In particolare, i documenti di cui trattasi non devono mai essere lasciati incustoditi;
- e) idonee misure devono essere adottate al fine di assicurare che l'apertura e la distribuzione della corrispondenza pervenuta tramite il servizio postale e/o corrieri sia operata nel rispetto di criteri di riservatezza;
- f) il carattere "confidenziale" dei documenti cartacei e/o elettronici deve essere inoltre evidenziato apponendo la dicitura "riservato" o analoga, utilizzando apposite buste o altro contenitore chiuso per la loro circolazione;
- g) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve essere informato tempestivamente di qualsivoglia atto, fatto od omissione che possa rappresentare una violazione del presente Regolamento, ivi compreso il caso di smarrimento di documenti relativi a Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate.

Ove in possesso di Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate, è fatto divieto ai Destinatari di:

- a) acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, sugli Strumenti Finanziari dell'Emittente o sui relativi strumenti finanziari derivati utilizzando tali Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate;
- b) raccomandare o indurre soggetti terzi, sulla base delle Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate in proprio possesso, ad effettuare operazioni di cui alla lett. a) che precede sugli Strumenti Finanziari dell'Emittente o sui relativi strumenti finanziari derivati;

- c) comunicare Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate a soggetti terzi, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio.

Fatti salvi gli obblighi specifici applicabili alle FOCIP, i Destinatari che dovessero venire in possesso di Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate, di cui vengano a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa (o che si originino nel loro ambito organizzativo), ovvero vengano a conoscenza accidentalmente, al di fuori dell'ambito della propria attività, devono tempestivamente informare la FGIP a mezzo posta elettronica.

3 GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

3.1 FUNZIONI RESPONSABILI: FGIP E FOCIP

La FGIP è composta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La FGIP ha la responsabilità delle seguenti attività:

- a) concorre alla definizione e alla valutazione periodica del presente Regolamento;
- b) individua le FOCIP e informa i soggetti individuati quali Responsabili delle FOCIP circa la relativa identificazione e provvede alla conservazione e al periodico aggiornamento dell'elenco relativo alla identificazione e alla composizione delle FOCIP;
- c) individua le Informazioni Rilevanti, registrandole nella RIL - mediante supporto informatico - e annotando nel corso dell'evoluzione dell'Informazione le FOCIP che ne sono venute a conoscenza; monitora la circolazione delle Informazioni Rilevanti e le fasi di avanzamento del processo di formazione dell'Informazione Privilegiata, instaurando a tal fine adeguati flussi informativi con i Responsabili delle FOCIP coinvolte;
- d) individua il momento in cui l'Informazione Rilevante diviene Privilegiata;
- e) impartisce disposizioni per la corretta gestione della RIL e dell'Elenco Insider (con riferimento a quest'ultimo utilizzando le informazioni registrate nella RIL); a tal fine cura preventivamente la raccolta delle informazioni personali degli insider;
- f) decide in merito alla tempistica di pubblicazione e pubblica, per il tramite dell'Investor Relator, le Informazioni Privilegiate supervisionando la redazione del comunicato stampa;
- g) verifica la sussistenza delle condizioni che consentono di ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata, curando anche tramite delegati l'adempimento degli obblighi di registrazione.

Nello svolgimento delle proprie funzioni la FGIP si avvale anche delle funzioni Affari Legali e Societari e Investor Relator di Newlat.

Con riferimento alle attività di qualificazione delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate, nonché al ritardo nella comunicazione al pubblico, la FGIP può coinvolgere le funzioni ritenute all'occorrenza necessarie.

Il Dirigente Preposto è di norma coinvolto nella valutazione della natura privilegiate da informazioni di natura patrimoniale, economica e/o finanziaria, nella attivazione della procedura del ritardo e nella valutazione preventiva dei comunicati che contengano dati e/o informazioni natura patrimoniale, economica e/o finanziaria.

Le FOCIP:

- a) segnalano e monitorano le Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate che originano o di cui vengono a conoscenza in ragione della loro attività;
- b) mediante il proprio Responsabile, comunicano alla FGIP il sorgere di una Informazione Rilevante e/o Privilegiata o il suo coinvolgimento in processi o operazioni che implicano la conoscenza dell'Informazione Rilevante e/o Privilegiata;
- c) informano la FGIP di ogni circostanza che ritengono utile ai fini dell'adempimento degli obblighi di corretta gestione delle Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate, tra cui a titolo esemplificativo l'evoluzione dell'Informazione Rilevante e/o Privilegiata e l'eventuale comunicazione selettiva nei confronti di terzi (ad es. consulenti);

- d) si attengono e danno esecuzione alle istruzioni della FGIP e rispondono alle richieste dalla stessa formulate.

3.2 ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLE INFORMAZIONI RILEVANTI/PRIVILEGIATE

La gestione delle Informazioni Rilevanti e Privilegiate avviene secondo un processo articolato nelle seguenti fasi:

- a) individuazione e segnalazione alla FGIP dell'Informazione Rilevante o Privilegiata da parte della FOCIP competente;
- b) identificazione dell'Informazione Rilevante o Privilegiata da parte della FGIP e sua registrazione a cura della stessa FGIP;
- c) in caso di Informazione Rilevante, monitoraggio della stessa sulla base delle relative fasi evolutive sino alla trasformazione in Informazione Privilegiata e annotazione delle ulteriori FOCIP coinvolte nel processo di volta in volta interessato;
- d) eventuale passaggio da Informazione Rilevante a Informazione Privilegiata.

I responsabili di ciascuna FOCIP competente informano non appena possibile - mediante adeguati flussi informativi a mezzo mail - la FGIP del sorgere di una Informazione Rilevante, specificandone i contenuti e le motivazioni per le quali l'Informazione si ritiene Rilevante.

Una volta ricevuta l'informazione, la FGIP provvede pertanto a registrare l'Informazione nella RIL, indicando una descrizione sintetica della stessa e le FOCIP che ne hanno accesso.

La FGIP cura il monitoraggio e l'aggiornamento della RIL, annotando eventuali ulteriori FOCIP che vengano a conoscenza della stessa. I Responsabili delle FOCIP informano altresì la FGIP di eventuali soggetti esterni a Newlat, ai quali è stata legittimamente comunicata l'Informazione.

3.3 COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

Quando la FOCIP ritiene che l'Informazione Rilevante abbia assunto le caratteristiche di un'Informazione Privilegiata, lo comunica alla FGIP.

La FGIP è la figura aziendale preposta alla decisione in merito alla natura privilegiata dell'informazione. In caso affermativo la FGIP, si attiva per la comunicazione al pubblico quanto prima possibile, in conformità al presente Regolamento ed alla normativa di legge e regolamentare pro-tempore vigente, dell'Informazione Privilegiata che riguardi direttamente l'Emittente, salvo che ricorrano le condizioni per attivare la procedura del ritardo di cui all'art. 3.4.

La funzione Investor Relator è preposta a redigere la bozza di comunicato. A tal fine la FGIP, ove ritenuto opportuno, predispone modelli di comunicato che, di regola, sono utilizzabili per le varie tipologie di Informazione Privilegiata, e ciò al fine di semplificare il procedimento di redazione dei comunicati ed assicurare la loro tempestiva diffusione al pubblico.

Nel caso in cui i comunicati contengano riferimenti a dati specifici (economici, patrimoniali, finanziari, operativi, di investimento, di impiego del personale etc.), tali dati dovranno essere preventivamente validati dalle competenti funzioni aziendali. In particolare il Dirigente Presposto valida preventivamente ogni comunicazione all'esterno di dati o documenti relativi ad informazioni finanziarie.

La FGIP si assicura che le Informazioni Privilegiate comunicate non siano fuorvianti, false o ingannevoli e non omettano nulla che possa influenzare la rilevanza di tali Informazioni. Nel caso di modifiche significative ad Informazioni Privilegiate già comunicate al pubblico, la FGIP, mediante l'ufficio External Communication and Media Relations, dovrà procedere non appena possibile alla loro diffusione secondo le regole previste dalla presente sezione.

Le informazioni contenute nei comunicati stampa devono essere coerenti con quelle in precedenza comunicate al pubblico sullo stesso argomento o su materie correlate e qualsiasi carenza o disfunzione nella loro comunicazione deve essere prontamente rimediata.

I comunicati sono messi a disposizione del pubblico in maniera ampia, omogenea e simultanea presso tutte le categorie di pubblico e in modo da escludere qualsiasi tipo di informazione selettiva. La diffusione dei comunicati avviene mediante un sistema di diffusione delle informazioni regolamentate (SDIR) e un sistema di stoccaggio autorizzato. I comunicati devono essere inoltre

pubblicati sul sito Internet della Società nella sezione "*investor relations*" e devono essere conservate sullo stesso per un periodo non inferiore a 5 (cinque) anni dalla data di pubblicazione.

Le Informazioni Privilegiate non devono essere pubblicate altrove prima di essere comunicate in conformità alle disposizioni stabilite dalle Autorità Competenti; a tal fine le Informazioni Privilegiate devono essere gestite adottando ogni necessaria cautela affinché la relativa circolazione nel contesto aziendale si svolga senza pregiudizio alcuno per l'Emittente e/o le società del Gruppo sino al momento in cui le medesime Informazioni Privilegiate non vengano comunicate al pubblico nel rispetto di quanto sopra previsto.

La diffusione delle Informazioni Privilegiate avviene in modo da evitare commistioni con attività di *marketing*, al fine di assicurare al pubblico il pieno discernimento tra le informazioni inerenti la valutazione di Newlat quale emittente degli Strumenti Finanziari e quelle inerenti i suoi prodotti e servizi.

La comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate relative alle altre società del Gruppo è in ogni caso responsabilità dell'Emittente. Le Controllate devono quindi astenersi dal diffondere al pubblico in autonomia proprie Informazioni Privilegiate.

3.4 RITARDO

L'Emittente può decidere di ritardare, sotto la propria responsabilità la diffusione al pubblico di Informazioni Privilegiate quando, congiuntamente:

- a) l'immediata diffusione potrebbe pregiudicare i legittimi interessi dell'Emittente;
- b) il ritardo nella diffusione non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico; e
- c) l'Emittente è in grado di garantire la riservatezza di tali Informazioni Privilegiate.

La valutazione in merito alla ricorrenza delle condizioni previste dal precedente paragrafo è rimessa alla FGIP.

Nel procedere al ritardo della diffusione di un'Informazione Privilegiata, l'Emittente utilizza una strumentazione tecnica che assicuri l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle seguenti informazioni:

- a) data e ora (i) della prima esistenza dell'Informazione Privilegiata presso l'Emittente, (ii) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata e (iii) della probabile divulgazione dell'Informazione Privilegiata da parte dell'Emittente;
- b) identità delle persone presso l'Emittente che sono responsabili (i) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione e della definizione della durata dello stesso, (ii) del monitoraggio continuo delle condizioni che consentono il ritardo, (iii) dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata e (iv) della comunicazione all'Autorità Competente delle informazioni richieste sul ritardo e della spiegazione per iscritto;
- c) prova del soddisfacimento iniziale delle condizioni di cui al presente paragrafo, tra cui (i) le barriere erette a protezione delle Informazioni Privilegiate oggetto di ritardo nella divulgazione, sia verso l'esterno che verso l'interno e per impedire l'accesso a tali informazioni da parte di soggetti non autorizzati e (ii) modalità predisposte per la divulgazione immediata nei casi in cui non sia più garantita la riservatezza delle Informazioni Privilegiate oggetto di ritardo.

L'Emittente monitora nel continuo la sussistenza delle condizioni (e in particolare la riservatezza) che consentono di ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata oggetto di ritardo, finché la stessa non sia pubblicata o perda il suo carattere privilegiato.

Quando ha ritardato la diffusione di Informazioni Privilegiate, l'Emittente deve, immediatamente dopo la diffusione al pubblico di tali informazioni, notificare tale ritardo all'Autorità Competente, fornendo le seguenti informazioni: (i) identità dell'emittente; (ii) identità del notificante; (iii) estremi di contatto del notificante; (iv) identificazione dell'informazione privilegiata interessata dal ritardo nella divulgazione; (v) data e ora della decisione di ritardare la divulgazione dell'informazione privilegiata; (vi) identità di tutti i responsabili della decisione di ritardare la comunicazione dell'informazione privilegiata al pubblico.

Ove l'Autorità Competente ne faccia espressa richiesta, l'Emittente dovrà trasmettere la spiegazione per iscritto delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni per il ritardo.

In caso di fuga di notizie e di rumor, allorchè la riservatezza non sia più garantita, vi è l'obbligo di diffondere uno specifico comunicato stampa volto a ripristinare la correttezza informativa nei confronti del pubblico e evitare che lo stesso sia indotto in errore.

La diffusione al pubblico dell'Informazione Privilegiata deve essere indicata nell'Elenco Insider e comporta la chiusura della relativa sezione dell'Elenco Insider e la cancellazione dei soggetti iscritti. I soggetti iscritti nell'Elenco Insider dovranno essere informati in merito alla loro cancellazione.

4 COMUNICAZIONE SELETTIVA

4.1 COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE A TERZI

A condizione che esistano un obbligo di riservatezza, un rapporto giustificativo e misure organizzative idonee a segregare le Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate, l'Emittente e le entità di Newlat possono comunicare tali Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate alle seguenti categorie di terzi:

- consulenti legali, fiscali e finanziari coinvolti nell'esame delle materie oggetto di consulenza;
- controparti negoziali;
- potenziali controparti in operazioni commerciali, finanziarie o di investimento (inclusi probabili sottoscrittori o collocatori degli Strumenti Finanziari dell'Emittente), con l'osservanza delle precauzioni proprie della disciplina dei sondaggi di mercato;
- le banche, nell'ambito dell'attività di concessione di finanziamenti;
- le agenzie di rating;
- rappresentanti dei dipendenti o sindacati che li rappresentano;
- qualsiasi ufficio governativo e ogni altro organismo istituzionale o regolamentare o autorità;
- soggetti incaricati della eventuale traduzione dei comunicati stampa;
- soggetti che svolgono la funzione di sponsor quando la loro attività richiede l'accesso a Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le informazioni relative alle situazioni finanziarie e ai dati contabili, prima che abbiano acquisito "un sufficiente grado di certezza", possono essere comunicate alla società di revisione per lo svolgimento del proprio incarico nonché a consulenti che partecipano alla redazione dei medesimi documenti.

La FGIP deve accertarsi che i destinatari delle Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate siano consapevoli che non possono:

- acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, sugli Strumenti Finanziari dell'Emittente o sui relativi strumenti finanziari derivati;
- raccomandare o indurre soggetti terzi, sulla base delle Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate in proprio possesso, ad effettuare operazioni di cui al punto che precede sugli Strumenti Finanziari dell'Emittente o sui relativi strumenti finanziari derivati;
- comunicare Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate a soggetti terzi, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio.

A tal fine la FGIP dovrà preventivamente informare per iscritto i destinatari delle informazioni e richiedere agli stessi l'assunzione di specifici impegni di riservatezza all'atto del conferimento dell'incarico.

Tuttavia, se la FGIP ha ragione di ritenere che sia stato o che è probabile che venga violato il vincolo di riservatezza, anche sulla base delle informazioni riferite dalle FOCIP, dispone la pubblicazione tempestiva di tali Informazioni Privilegiate, attraverso la diffusione del relativo comunicato.

4.2 DIFFUSIONE TEMPESTIVA IN CASO DI DIVULGAZIONE

Qualora le Informazioni Privilegiate siano state rese pubbliche secondo modalità non conformi al presente Regolamento, la FGIP diffonde al pubblico tali Informazioni Privilegiate, simultaneamente (nella medesima giornata) nel caso di divulgazione intenzionale e tempestivamente (nello stesso giorno in cui la FGIP abbia avuto notizia dell'avvenuta divulgazione) nel caso di divulgazione non intenzionale.

5 INCONTRI CON ORGANI DI INFORMAZIONE E ANALISTI

I rapporti con gli organi di stampa e altri mezzi di informazione nonché con gli analisti finanziari e gli investitori istituzionali sono curati dalla FGIP, avvalendosi della Funzione Investor Relators.

Sono autorizzati a rilasciare interviste agli organi di stampa per conto dell'Emittente o delle entità del Gruppo il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché i soggetti da questo autorizzati in funzione del ruolo aziendale ricoperto o in via straordinaria.

In occasione di incontri con la comunità finanziaria (quali a titolo esemplificativo, incontri con analisti finanziari ed investitori istituzionali, agenzie di *rating*, *road show*, *conference call*, etc.), l'ufficio Investor Relators comunica con congruo anticipo alla FGIP il luogo, tempo, modalità ed oggetto dell'incontro, fornendo bozza dell'eventuale materiale destinato alla presentazione e/o distribuzione al fine di effettuare valutazioni ed eventuali adempimenti di mercato.

A tutela della parità informativa tra i diversi operatori e fermi restando gli obblighi legislativi e regolamentari vigenti, in occasione degli incontri con la comunità finanziaria, di norma aperti anche ad esponenti della stampa, la FGIP si accerta che vengano rispettati gli eventuali obblighi informativi verso le Autorità Competenti e verso Borsa Italiana S.p.A.

Nel caso in cui, nel corso di interviste e/o incontri, si verifichi l'involontaria diffusione di Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate, la FGIP le diffonderà simultaneamente o tempestivamente al pubblico secondo le modalità previste nel paragrafo 4.2.

6 SONDAGGI DI MERCATO

La omunicazione di informazioni funzionale alla realizzazione di sondaggi di mercato è effettuata dalla Società, direttamente e/o per il tramite di terzi, in conformità e nel rispetto della normativa vigente.

7 ELENCO INSIDER/RIL

7.1 ELENCO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO AD INFORMAZIONI RILEVANTI E/O PRIVILEGIATE

L'Emittente istituisce, ai sensi della disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente, in formato elettronico un registro delle persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate ("**Elenco Insider**") e un registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Rilevanti ("**RIL**"), la cui tenuta è di responsabilità della FGIP, con il supporto della Funzione Affari Legali e Societari per l'alimentazione e la manutenzione dello stesso.

Ai fini del tempestivo aggiornamento dell'Elenco Insider la FGIP si avvale principalmente delle informazioni contenute nella RIL. Quando un'informazione diventa Privilegiata, le persone iscritte nella RIL vengono cancellate dalla RIL e inserite nel Registro Insider.

Si applicano le disposizioni del Regolamento 347, con riguardo al formato, caratteristiche e contenuto delle sezioni che devono essere aperte per ciascuna informazione Rilevante o Privilegiata. Le informazioni da riportare nell'Elenco Insider e (*mutatis mutandis*) nella RIL sono indicate all'**Allegato C**.

Nell'Elenco Insider e nella RIL si distinguono le sezioni occasionali – in cui sono iscritte le persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate o Rilevanti su base occasionale – e le sezioni permanenti - in cui sono iscritte le persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate o Rilevanti su base continuativa.

La FGIP individua, ai fini dell'iscrizione nella sezione permanente, i soggetti che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero delle funzioni svolte nell'ambito del Gruppo, hanno sempre accesso a tutte le Informazioni Privilegiate o Rilevanti, sin dalla loro individuazione (organi esecutivi, addetti alla segreteria societaria, ecc.).

Nel caso in cui un'informazione cessi di avere natura Privilegiata, la FGIP indica tale circostanza, informando di conseguenza le persone iscritte.

La FGIP, avvalendosi della Funzione Affari Legali e Societari, assicura che tutte le persone iscritte nell'Elenco Insider prendano atto, per iscritto:

- (A) della loro iscrizione e degli eventuali aggiornamenti che li riguardano;
- (B) degli obblighi che derivano dall'aver accesso ad Informazioni Privilegiate o Informazioni Rilevanti (tramite l'invio del testo del presente Regolamento) e delle sanzioni stabilite in caso di violazione dei suddetti obblighi o nel caso di diffusione non autorizzata delle Informazioni Privilegiate.

In caso di mancata comunicazione della presa d'atto il soggetto di intenderà comunque edotto dei contenuti del presente Regolamento.

I dati relativi ai soggetti iscritti nell'Elenco Insider sono basati sulle informazioni fornite dai soggetti iscritti, della cui correttezza sono essi stessi responsabili, e conservati per 5 (cinque) anni dal venir meno delle circostanze che ne hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.

Qualora la persona iscritta sia una persona giuridica, un ente o un'associazione di professionisti, ovvero si avvalga di dipendenti, collaboratori o consulenti che hanno o possono avere accesso ad Informazioni Privilegiate, l'Emittente procederà all'iscrizione nel Registro Insider del soggetto di riferimento che dovrà individuare le altre persone che hanno accesso, o possono avere accesso, alle Informazioni Privilegiate, nonché informarle del presente Regolamento e dei connessi obblighi.

In base all'attuale sistema di gestione aziendale, all'organigramma aziendale e ai rispettivi mansionari, l'Emittente ha individuato quali insider c.d. permanenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione e gli amministratori forniti di deleghe gestionali.

7.2 COMUNICAZIONE ALL'AUTORITA' COMPETENTE

La FGIP trasmette senza indugio all'Autorità Competente l'Elenco Insider o parti di esso ogniqualvolta riceva espressa richiesta in tal senso. A tal fine, la FGIP utilizza l'indirizzo di volta in volta fornito dall'Autorità Competente seguendo le eventuali ulteriori indicazioni presenti nella richiesta.

SEZIONE II

8 INTERNAL DEALING

La presente Sezione, in materia di Internal Dealing, disciplina le restrizioni e le misure di controllo in relazione alle Operazioni poste in essere dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Associate a loro dell'Emittente e delle Controllate (ciascuno di tali termini come definito).

8.1 DEFINIZIONI

Oltre ai termini definiti in altre parti del presente Regolamento, i termini di seguito indicati avranno il significato ad essi quivi attribuito.

Elenco Manager	L'elenco nominativo dei Manager e delle Persone Strettamente Legate a loro
Operazione	Ogni operazione avente ad oggetto Strumenti (come di seguito definiti), incluse a titolo esemplificativo, le operazioni elencate nell' Allegato D , condotta dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Associate ai Soggetti Rilevanti
Persone Strettamente Associate ai Soggetti Rilevanti (sia Manager che Azionisti) o Persone Strettamente	In relazione ai Soggetti Rilevanti Manager e/o ai Soggetti Rilevanti Azionisti, a) il coniuge o il partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto italiano; b) i figli, anche del coniuge, a carico ai sensi del diritto italiano; c) i genitori, i parenti e gli affini che abbiano condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione in questione; o d)

Associate	persone giuridiche, trust o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante o da una persona di cui alle lettere a), b) o c), o direttamente o indirettamente controllata da detto Soggetto Rilevante o Persona Strettamente Associata ai Soggetti Rilevanti, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detto Soggetto Rilevante o Persona Strettamente Associata ai Soggetti Rilevanti
Soggetti Rilevanti	I Soggetti Rilevanti Manager e/o i Soggetti Rilevanti Azionisti
Soggetti Rilevanti Azionisti	Chiunque detenga una partecipazione pari o superiore al 10% del capitale sociale di Newlat, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla l'Emittente. La partecipazione viene calcolata conformemente a quanto previsto nell'art. 118 del Regolamento Emittenti
Soggetti Rilevanti Manager	I membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale dell'Emittente e delle Controllate, nonché i Responsabili della FGIP e delle FOCIP ¹ . Essi sono identificati nell'Elenco Manager tenuto e di volta in volta aggiornato da Newlat
Soggetto Preposto	La Funzione Affari Legali e Societari
Strumenti	Gli strumenti finanziari, ivi incluse le azioni e i titoli di credito, emessi dall'Emittente, gli strumenti ad essi collegati ² , nonché ogni altro prodotto finanziario il cui valore in tutto o in parte è determinato direttamente o indirettamente in relazione al prezzo di uno Strumento (ivi inclusi i derivati ³)

8.2 OBBLIGHI DI DISCLOSURE ALL'EMITTENTE E ALL'AUTORITA' COMPETENTE DELLE OPERAZIONI COMPIUTE DAI SOGGETTI RILEVANTI MANAGER

I Soggetti Rilevanti Manager e le Persone Strettamente Associate sono tenuti a notificare all'Emittente e all'Autorità Competente le Operazioni condotte per loro conto concernenti gli Strumenti dell'Emittente qualora l'ammontare complessivo delle stesse abbia raggiunto la soglia di 20.000 Euro nell'arco dello stesso anno solare, secondo le modalità di seguito descritte.

Ai fini del raggiungimento della soglia rilevante di 20.000 Euro:

- i) le Operazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti Manager non si sommano a quelle effettuate dalle Persone Strettamente Associate a loro;
- ii) una volta raggiunta la soglia rilevante di 20.000 Euro, ed effettuata la comunicazione di cui alla presente Sezione, tutte le successive/ulteriori Operazioni (sia di acquisto che di vendita) dovranno essere comunicate, indipendentemente dal loro controvalore, purché realizzate durante l'anno civile;
- iii) al 31 dicembre di ogni anno, indipendentemente dalle comunicazioni effettuate, la somma delle Operazioni si azzera.

I Soggetti Rilevanti Manager sono tenuti a trasmettere tempestivamente all'Emittente i nominativi delle Persone Strettamente Associate al fine del loro inserimento nell'Elenco Manager e a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione ai fini dell'aggiornamento di tale elenco.

¹ L'art. 19 MAR stabilisce che la disciplina delle operazioni personali (Internal Dealing) si applichi alle persone che svolgono funzioni amministrative, di direzione o di controllo dell'Emittente, definite ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 25), come: (a) i componenti dell'organo di amministrazione o di controllo; (b) gli alti dirigenti che, pur non essendo membri degli organi di cui alla lettera a), abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente tale entità e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive di tale entità.

² Per "strumenti finanziari collegati" si intendono: (i) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni; (ii) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse; (iii) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni indicati dall'articolo 1, comma 3, del TUF; (iv) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentati tali azioni.

³ Per "strumenti derivati" si intendono gli strumenti derivati su azioni o titoli di credito, indicati dall'art. 1, comma 2-ter del TUF.

Le informazioni relative alle Operazioni devono essere fornite tramite compilazione e trasmissione del "Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate", di cui al Regolamento di Esecuzione (UE) n. 523/2016, il cui form costituisce l'**Allegato E**.

Le notifiche delle operazioni devono essere trasmesse all'Emittente entro e non oltre il termine di 3 (tre) giorni lavorativi dalla data dell'effettuazione dell'Operazione, al seguente indirizzo internaldealing@newlat.com gestito dal Soggetto Preposto.

I Soggetti Rilevanti Manager e le Persone Strettamente Associate sono altresì tenuti ad effettuare apposita comunicazione all'Autorità Competente.

I Soggetti Rilevanti Manager possono conferire mandato all'Emittente, sottoscrivendo l'apposito **Allegato F**, affinché lo stesso effettui la comunicazione per loro conto e per conto delle Persone Strettamente Associate; in tale caso sono tenuti ad inviare all'Emittente tutte le informazioni necessarie entro il giorno successivo alla data di effettuazione dell'Operazione.

L'Emittente, per il tramite del Soggetto Preposto, provvede:

- a) ad informare il pubblico del contenuto delle notifiche ricevute, avvalendosi dell'ufficio Investor Relators entro tre giorni lavorativi dalla data dell'Operazione;
- b) a trasmettere all'Autorità Competente la notifica ricevuta, se richiesto dai Soggetti Rilevanti Manager o dalle Persone Strettamente Associate, entro il termine di tre giorni dalla data di effettuazione dell'Operazione.

Le schede dovranno essere inviate a Consob all'indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere un indirizzo di posta elettronica certificata), oppure, via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it (specificando come destinatario "Ufficio Informazioni Mercati" e indicando all'inizio dell'oggetto "MAR Internal Dealing").

8.3 DIVIETO DI OPERARE

Ai Soggetti Rilevanti Manager è fatto divieto assoluto di effettuare Operazioni per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, nei 30 giorni che precedono la pubblicazione dei risultati annuali o semestrali o infra-semestrali che l'Emittente è tenuto a, o ha deciso di, rendere pubblici ("**Black-Out Period**").

Il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, con apposita deliberazione, può stabilire ulteriori periodi in cui vige il divieto/la limitazione del compimento di Operazioni su Strumenti di Newlat in concomitanza con particolari eventi. In tali ipotesi, ne viene data comunicazione ai soggetti interessati.

Resta fermo che sia i Soggetti Rilevanti Manager che tutti i Destinatari in possesso di Informazioni Privilegiate devono astenersi dal compiere o dal raccomandare a terzi qualsiasi operazione sugli Strumenti, dall'indurre i terzi ad effettuare operazioni sugli Strumenti o dal comunicare a terzi le Informazioni Privilegiate, salvo che tale comunicazione avvenga nel normale esercizio del proprio ufficio.

Tali soggetti vengono informati dell'avvenuta iscrizione nell'Elenco Manager e degli obblighi di astensione da essa derivanti.

8.4 AUTORIZZAZIONE AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI IN BLACK-OUT PERIOD

In deroga a quanto previsto dall'art. 7.3, su richiesta scritta motivata del Soggetto Rilevante Manager, Newlat può autorizzare di volta in volta il compimento di Operazioni per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, in Black-Out Period da parte del Soggetto Rilevante Manager, purché la richiesta del Soggetto Rilevante Manager:

- a) sia inviata per iscritto all'Emittente al Soggetto Preposto, all'indirizzo internaldealing@newlat.com;
- b) comprenda una descrizione dell'Operazione considerata e una spiegazione del carattere di eccezionalità delle circostanze, motivando altresì che l'Operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il Black-Out Period.

La valutazione in merito al rilascio o meno dell'autorizzazione è svolta caso per caso, sotto la diretta responsabilità del Consiglio di Amministrazione, purché in presenza delle condizioni e dei presupposti di seguito indicati:

- i) la sussistenza, da verificarsi caso per caso, di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di Strumenti, e che siano situazioni urgenti, nonché imprevedute, impellenti e non imputabili al Soggetto Rilevante Manager e che esulano altresì dal suo controllo; oppure
- ii) la sussistenza di particolari caratteristiche dell'Operazione, qualora sia previsto che la stessa venga realizzata contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un piano di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, oppure in caso di Operazioni in cui la posizione giuridica del Soggetto Rilevante Manager non sia soggetta a variazioni.

8.5 OBBLIGHI DI DISCLOSURE ALL'AUTORITA' COMPETENTE E AL PUBBLICO DELLE OPERAZIONI COMPIUTE DAI SOGGETTI RILEVANTI AZIONISTI

I Soggetti Rilevanti Azionisti sono tenuti a notificare all'Autorità Competente e al mercato le Operazioni condotte concernenti gli Strumenti dell'Emittente compiute da loro stessi e dalle Persone Strettamente Associate il cui ammontare complessivo sia pari o superiore a 20.000 Euro entro la fine dell'anno solare. Ogniquale volta sia raggiunto o superato nuovamente il valore dei 20.000 Euro entro la fine dell'anno, i Soggetti Rilevanti Azionisti sono tenuti ad effettuare ulteriori comunicazioni all'Autorità Competente e al pubblico. Tali comunicazioni devono essere effettuate entro e non oltre la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'Operazione.

I Soggetti Rilevanti Azionisti possono conferire mandato all'Emittente affinché la stessa effettui la comunicazione per loro conto; in tale caso si impegnano ad inviare all'Emittente tutte le informazioni necessarie entro il giorno successivo alla data della loro effettuazione e in ogni caso non oltre la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui l'Operazione è stata effettuata. La comunicazione dell'Operazione sarà trasmessa all'Emittente al seguente indirizzo internaldealing@newlat.com, gestito dalla Funzione Affari Legali e Societari.

Gli obblighi di comunicazione a cui sarebbero tenuti i Soggetti Rilevanti Azionisti non si applicano qualora tali soggetti siano tenuti a notificare le Operazioni effettuate in ottemperanza agli obblighi di cui alla MAR, in quanto rivestono altresì la qualifica di Soggetti Rilevanti Manager o di Persone Strettamente Associate ad essi.

Non formano oggetto di comunicazione e pubblicazione le Operazioni, considerate esenti ai sensi dell'art. 152-septies del Regolamento Emittenti.

Le comunicazioni all'Autorità Competente e al pubblico devono essere realizzate tramite l'utilizzo del modello **Allegato G** al presente Regolamento, conforme alle modalità previste dal TUF e dal Regolamento Emittenti.

Le comunicazioni inerenti alle Operazioni poste in essere da parte dei Soggetti Rilevanti Azionisti o delle Persone Strettamente Associate a loro dovranno essere trasmesse a Consob tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere un indirizzo di posta elettronica certificata), oppure, via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it o con le altre modalità stabilite da Consob.

Le comunicazioni al pubblico dovranno essere effettuate da parte dei Soggetti Rilevanti Azionisti o delle Persone Strettamente Associate a loro tramite l'invio a due agenzie di stampa, ovvero avvalendosi di uno SDIR, o ancora, se effettuate dalla Società per conto dei medesimi soggetti, ove appositamente concordato, tramite l'invio dello schema in un formato pdf con le modalità previste dalle norme di legge e regolamentari vigenti.

8.6 - ADEMPIMENTI INFORMATIVI ED ELENCO DEI SOGGETTI RILEVANTI

Il Soggetto Preposto predisporre e aggiorna l'elenco dei Soggetti Rilevanti Manager e delle Persone Strettamente Legate

Il Soggetto Preposto informa per iscritto i Soggetti Rilevanti Manager circa il loro assoggettamento agli obblighi di cui alla presente Sezione del Regolamento e alla normativa vigente in materia di internal dealing.

I Soggetti Rilevanti Manager sono tenuti a:

a) comunicare al Soggetto Presposto, per iscritto, l'elenco delle Persone a loro Strettamente Legate nonché ogni successivo aggiornamento dei nominativi e dei dati precedentemente comunicati e ogni nuovo nominativo da includere nell'Elenco Manager;

b) notificare per iscritto alle Persone Strettamente Legate gli obblighi loro spettanti ai sensi della presente Sezione del Regolamento e della normativa di riferimento in materia di internal dealing e conservare copia della notifica.

8.7 RESPONSABILITA'

È esclusa ogni responsabilità dell'Emittente e delle società del Gruppo per il mancato, incompleto o intempestivo assolvimento, da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Associate ai Soggetti Rilevanti degli obblighi informativi e comportamentali loro imposti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento.

L'eventuale delega della notifica all'Emittente, prevista nei paragrafi 7.3 e 7.5 non esclude la responsabilità dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Associate ai Soggetti Rilevanti in relazione agli obblighi loro imposti.

8.8 DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO

L'Emittente comunica per iscritto ai Soggetti Rilevanti gli obblighi loro spettanti ai sensi della presente sezione.

I Soggetti Rilevanti informano per iscritto le Persone Strettamente Associate in merito agli obblighi a queste spettanti ai sensi della presente sezione tramite l'utilizzo del modulo **Allegato H** al presente Regolamento e conservano copia della notifica.

9 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente stabilito nel presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti e applicabili all'Emittente e le Linee Guida.

10 ALLEGATI

Allegato A) Elenco esemplificativo delle tipologie di Informazioni Privilegiate

Allegato B) Strumenti Finanziari

Allegato C) Modello di Elenco Insider e RIL (Allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347)

Allegato D) Elenco esemplificativo delle operazioni soggette agli obblighi di comunicazione (internal dealing) da parte di Soggetti Rilevanti

Allegato E) Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate

Allegato F) Modello di conferimento di incarico alla Società per l'effettuazione delle comunicazioni all'Autorità Competente

Allegato G) Modello di notifica e comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti Azionisti

Allegato H) Modulo per la notifica alle Persone Strettamente Associate

ALLEGATO A – ELENCO ESEMPLIFICATIVO DELLE TIPOLOGIE DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

I. Informazioni privilegiate che riguardano direttamente un emittente.

Informazioni attinenti a:

- assetti proprietari
- composizione del management
- piani di incentivazione del management
- attività dei revisori
- operazioni sul capitale
- emissione di strumenti finanziari
- caratteristiche degli strumenti finanziari emessi
- acquisizioni, fusioni, scissioni, ecc.
- ristrutturazioni e riorganizzazioni
- operazioni su strumenti finanziari, buy-back e accelerated book-building
- procedure concorsuali
- contenzioso legale
- revoca di affidamenti bancari
- svalutazioni / rivalutazioni di attività o di strumenti finanziari in portafoglio
- brevetti, licenze, diritti, ecc.
- insolvenze di importanti debitori
- distruzione o danneggiamento di beni non assicurati
- acquisto o vendita di asset
- andamento della gestione
- variazioni dei risultati contabili di periodo attesi (profit warning e earning surprise)
- ricevimento o annullamento di ordini importanti
- ingresso in nuovi (o uscita da) mercati
- modifica dei piani di investimento
- policy di distribuzione di dividendi
- per le istituzioni bancarie, informazioni che l'emittente apprende dalle autorità di vigilanza nell'ambito di un Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) effettuato ai sensi dell'articolo 97 della Direttiva 2013/36/EU (CRD IV).

II. Elenco esemplificativo e non esaustivo di tipi di informazioni che riguardano indirettamente l'emittente.

Informazioni attinenti a:

- dati e statistiche diffusi da istituzioni pubbliche
- prossima pubblicazione di report di agenzie di rating
- prossima pubblicazione di ricerche di analisti finanziari
- raccomandazioni d'investimento e suggerimenti sul valore degli strumenti finanziari
- decisioni della banca centrale sui tassi d'interesse
- decisioni del Governo in materia di tassazione, regolamentazione di settore, gestione del debito, ecc.

- decisioni di autorità pubbliche e di governo locale
- decisioni relative a modifiche delle regole sulla definizione degli indici di mercato e, in particolare, sulla loro composizione
- decisioni sulla microstruttura delle sedi di negoziazione, ad esempio, variazioni del segmento di mercato in cui le azioni dell'emittente sono negoziate o modifiche delle modalità di negoziazione o una variazione dei market maker o delle condizioni di trading
- decisioni di autorità di vigilanza o antitrust.

III. Informazioni riguardanti indirettamente l'emittente a seguito della cui pubblicazione è possibile che informazioni rilevanti che non erano considerate privilegiate dall'emittente assumano tale natura.

Nel caso in cui il Governo adotti un provvedimento di cui potrebbero beneficiare, a talune condizioni, società del settore in cui opera l'emittente, l'emittente potrebbe essere il solo a sapere se sia già conforme alle condizioni previste e l'entità del beneficio.

Qualora il consensus degli analisti finanziari incrementi la valutazione dell'emittente sulla base di situazioni, fatti, dati o aspettative che l'emittente, tuttavia, sa non essere fondati, tale informazione potrebbe assumere natura privilegiata.

Ove il gestore di un indice azionario provveda all'inclusione nello stesso degli strumenti finanziari dell'emittente, quest'ultimo, considerando che l'informazione lo riguarda indirettamente, non diffonde un comunicato, salvo che l'informazione abbia un impatto specifico sugli strumenti finanziari dell'emittente che non sia già noto al mercato.

ALLEGATO B – STRUMENTI FINANZIARI

- (1) Valori mobiliari, ossia le categorie di valori, esclusi gli strumenti di pagamento, che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, ad esempio: (a) azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario; (b) obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli; (c) qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere tali valori mobiliari o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure; laddove per «certificati di deposito» si devono intendere: titoli negoziabili sul mercato dei capitali, rappresentanti la proprietà dei titoli di un emittente non domiciliato, ammissibili alla negoziazione in un mercato regolamentato e negoziati indipendentemente dai titoli dell'emittente non domiciliato.
- (2) Strumenti del mercato monetario.
- (3) Quote di un organismo di investimento collettivo.
- (4) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, quote di emissioni o altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti.
- (5) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l'esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti oppure possa avvenire in contanti a discrezione di una delle parti (per motivi diversi dall'inadempimento o da un altro evento che determini la risoluzione).
- (6) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che possono essere regolati con consegna fisica purché negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all'ingrosso negoziati in un sistema organizzato di negoziazione che devono essere regolati con consegna fisica.
- (7) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possano essere eseguiti in modi diversi da quelli citati al punto 6 e non abbiano scopi commerciali, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati.
- (8) Strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito.
- (9) Contratti finanziari differenziali.
- (10) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l'esecuzione debba avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o possa avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti (invece che in caso di inadempimento o di altro evento che determini la risoluzione del contratto), nonché altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti citati nella presente sezione, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato, un sistema organizzato di negoziazione o un sistema multilaterale di negoziazione.

ALLEGATO C - MODELLO DI ELENCO INSIDER E RIL (Allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347)

MODELLO 1 - Elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate — Sezione su [indicare l'informazione privilegiata specifica a un contratto o relativa a un evento]

Data e ora (di creazione della presente sezione dell'elenco ovvero quando è stata identificata l'informazione privilegiata): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC
(tempo universale coordinato)]

Data e ora (ultimo aggiornamento): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data di trasmissione all'autorità competente: [aaaa-mm-gg]

Nome del titolare e dell'accesso	Cognome del titolare dell'accesso	Cognome e di nascita del titolare dell'accesso (se diverso)	Numeri di telefoni professionali (linea telefonica professionale e diretta fissa e mobile)	Nome e indirizzo dell'impresa	Funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate	Ottenuto (data e ora in cui il titolare ha ottenuto l'accesso a informazioni privilegiate)	Cessato (data e ora in cui il titolare ha cessato di accedere a informazioni privilegiate)	Data di nascita	Numero di identificazione nazionale applicabile)	Numeri di telefoni privati (casa e personale)	Indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato)
[testo]	[testo]	[testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo dell'emittente/partecipante al mercato delle quote di emissioni/piattaforma d'asta/commissario d'asta/sorvegliante d'asta o terzo del titolare dell'accesso]	[descrizione e del ruolo, della funzione e del motivo della presenza nell'elenco]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm-gg]	[numero e/o testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo privato completo del titolare dell'accesso — via e numero civico — località — CAP — Stato]

MODELLO 2

Sezione degli accessi permanenti dell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate

Data e ora (di creazione della sezione degli accessi permanenti): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data e ora (ultimo aggiornamento): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data di trasmissione all'autorità competente: [aaaa-mm-gg]

Nome del titolare dell'accesso	Cognome del titolare dell'accesso	Cognome di nascita del titolare dell'accesso (se diverso)	Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile)	Nome e indirizzo dell'impresa	Funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate	Inserito (data e ora in cui il titolare è stato inserito nella sezione degli accessi)	Data di nascita	Numero di identificazione nazionale (se applicabile)	Numeri di telefono privati (casa e cellulare personale)	Indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato)
[testo]	[testo]	[testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo dell'emittente/partecipante al mercato delle quote di emissioni/piattaforma d'asta/commissario d'asta/sorvegliante d'asta o terzo del titolare dell'accesso]	[descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della presenza nell'elenco]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm-gg]	[numero e/o testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo privato completo del titolare dell'accesso — via e numero civico — località — CAP]

ALLEGATO D – ELENCO ESEMPLIFICATIVO DELLE OPERAZIONI SOGGETTE AGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE (INTERNAL DEALING) DA PARTE DI SOGGETTI RILEVANTI

- a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;
- f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;
- g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
- h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i credit default swap;
- i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata;
- p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati;
- q) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente collegata, di cui al paragrafo;
- r) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente legata di, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- s) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui: (i) il contraente dell'assicurazione è una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente legata; (ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a

strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

**ALLEGATO E - MODELLO DI NOTIFICA E DI COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELLE
OPERAZIONI EFFETTUATE DA PERSONE CHE ESERCITANO FUNZIONI DI
AMMINISTRAZIONE, CONTROLLO O DI DIREZIONE E DA PERSONE A LORO
STRETTAMENTE ASSOCIATE**

Il form coincide con il modello di cui all'allegato al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 adottato dalla Commissione.

ALLEGATO F— MODELLO DI CONFERIMENTO DI INCARICO ALLA SOCIETÀ PER L'EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI PREVISTE DALL'ART. 19 MAR IN MATERIA DI INTERNAL DEALING ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA

Spettabile Emittente

Conferimento di incarico alla Società per l'effettuazione delle comunicazioni all'Autorità di vigilanza

lo sottoscritto, codice fiscale, nato a, il, residente in
Via/Piazza

- nel prendere atto di essere incluso - ai sensi dell'art. 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 - tra i soggetti destinatari degli obblighi di *internal dealing*, nonché degli obblighi e delle sanzioni posti a mio carico dalla normativa in materia di *internal dealing*, con riferimento alle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari di Newlat Food S.p.A. (“Società”);
- presa visione del Regolamento adottato in materia dalla Società nonché degli obblighi a mio carico dallo stesso derivanti;
- tenuto conto della disponibilità offerta dalla Società ad effettuare per conto dei Soggetti Rilevanti e delle relative Persone Strettamente Associate (come definiti nel Regolamento adottato in materia di *internal dealing* dalla Società) le comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'Autorità di vigilanza

conferisco incarico alla Società

affinché quest'ultima provveda, per mio conto e per le Persone a me Strettamente Associate, e sulla base delle informazioni da me trasmesse, ad effettuare alla predetta Autorità le comunicazioni contemplate dall'art. 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014.

Al riguardo prendo atto che per consentire alla Società di effettuare per mio conto e per le Persone a me Strettamente Associate le comunicazioni sopra individuate, dovrò comunicare le operazioni effettuate, rilevanti ai sensi dell'art. 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014, secondo le modalità previste dalla disciplina in oggetto, tempestivamente e non oltre il giorno successivo alla data dell'operazione.

(Data e Luogo)

(Firma)

ALLEGATO G - MODELLO DI NOTIFICA E COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI RILEVANTI AZIONISTI

Il form coincide con il modello di cui all'Allegato 6 al Regolamento Emittenti adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificato e integrato).

ALLEGATO H - MODULO PER LA NOTIFICA ALLE PERSONE STRETTAMENTE ASSOCIATE

Ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del Regolamento (UE) n. 596/2014 (*Market Abuse Regulation* - MAR), come successivamente modificato, Vi informo che - in quanto persona/e a me strettamente legata/e - sei/siete soggetto/a/i/e all'obbligo di notifica di ogni operazione in strumenti finanziari di Newlat Food S.p.A. Ogni notifica deve essere effettuata entro 3 giorni lavorativi successivi alla data dell'operazione a:

- Newlat Food S.p.A.;
- Autorità di vigilanza.

Le notifiche vanno effettuate per il tramite del modulo previsto in Allegato al Regolamento Delegato (UE) n. 2016/523, nonché Allegato G del Regolamento adottato da Newlat Food S.p.A. in materia di *internal dealing* che si acclude alla presente.

* * *

Ai sensi del "Regolamento per il trattamento delle informazioni privilegiate, l'istituzione e la tenuta della RIL e dell'elenco insider e l'*internal dealing*" di Newlat Food S.p.A., Vi informo che le operazioni soggette a notifica dovranno essermi tempestivamente comunicate al fine di consentirmi di adempiere all'obbligo di notifica in questione, per vostro conto, entro il giorno successivo a quello in cui è effettuata l'operazione.

Vogliate cortesemente attestare la ricezione della presente lettera restituendomi copia firmata della stessa.

(Data e Luogo)

(Firma)